



COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISSONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E RELATIVE TARIFFE.

L'anno 2021 , il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zufferli Mariano	Sindaco	Presente
Pinatto Cesare	Consigliere	Presente
Chiabudini Elena	Consigliere	Presente
Snidaro Gessica	Consigliere	Presente
Barbiani Daniele	Consigliere	Presente
Crisetig Cathy	Consigliere	Presente
Massera Aurelio	Consigliere	Presente
Pollano Claudia	Consigliere	Presente
Sturam Nicola	Consigliere	Presente
Ciccone Nino	Consigliere	Presente
Cernoia Stefano	Consigliere	Presente
De Toni Michele	Consigliere	Presente
Sittaro Mattia	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Coiz dott. Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zufferli Mariano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

L'Assessore Snidaro Gessica illustra la proposta di deliberazione come da intervento allegato.
Il Sindaco integra l'intervento dell'Assessore Snidaro sottolineando l'unica modifica inerente i sottoservizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento TOSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n.55 del 07.09.1994 modificato con delibera C.C. n. 4 del 30.01.1996 e delibera C.C: 53 del 29.09.2003.
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC . n. 50 del 08.07.1994;
- Delibera di C.C. n 135 del 03/12/2018 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del TOSAP
- Delibera di C.C. n 134 del 03/12/2018 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni generali e presupposto e classificazione del comune relativa al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II: disciplinabile procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- TITOLO III: disciplina la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale;
- TITOLO IV: disciplina del canone – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni dichiarazione e versamento;
- ALLEGATO A: classificazione per “ZONE” in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;

- ALLEGATO B prospetto delle tariffe per tipologia delle occupazioni e degli impianti/mezzi pubblicitari, tenuto conto della suddivisione del territorio comunale e dei coefficienti di valutazione e modulazione elaborati ai fini della individuazione della Tariffa di riferimento per unità di misura.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

PRESO atto del parere favorevole del Revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dai rispettivi Responsabili di Area;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

All'unanimità espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 e 836, composto di n. 54 Articoli comprensivo dei seguenti allegati 1, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
4. **DI DARE ATTO** che con la presente deliberazione si approvano le tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA;
5. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
6. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente il consiglio comunale, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co.19, della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

I sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art.49 –1° comma- D.Lgs.18.08.2000 n.267, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Nicola Sabatini

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Roberto Filipig

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Zufferli Mariano

Il Segretario
F.to Coiz dott. Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 06/03/2021 al 21/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Pietro al Natisone, li 06/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberto Filipig

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 06/03/2021

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
f.to Roberto Filipig

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06/03/2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to Roberto Filipig